

**POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA sez. NUOTO
sub sez. OSSERVATORIO ASTRONOMICO**


Associazione Culturale

codice fiscale e p.iva 03397300165 - Rea Bg. 405388

via Bruno Locatelli, 36 - 24030 - Brembate di Sopra (BG) – telef. 035-621515

sede operativa : via Caduti sul Lavoro, 2 - 24030 - Brembate di Sopra (BG)

sito internet www.latorredelsole.it - mail info@latorredelsole.it



Reporto **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

Oggi 11 dicembre 2023, appositamente convocati ai sensi di Statuto, dal Presidente del Consiglio direttivo della Associazione sig. Bellini Bernardo, si sono riuniti presso la sede sociale in assemblea straordinaria i Soci della Polisportiva Brembate Sopra sez. nuoto, sub sez. Osservatorio Astronomico –Associazione Culturale- con sede in Brembate Sopra via Bruno Locatelli n. 36 e codice fiscale 03397300165, iscritta al Rea al num. BG-405388.

Sono presenti i Soci sig.ri: Bellini Bernardo, Dal Prato Davide, Massimiliano Zulian, Zaira Puccio, Matteo Scarpellini, Rachele Rota Stabelli, Albani Marzia.

E per delega a Massimiliano Zulian i sig.ri : Claudio Cleri, Efrem Frigeni, Susan Pedruzzi.

E per delega a Zaira Puccio i sig.ri : Angelo Negroni, Francesco Donati, Eleonora Magni.

E per delega a Marzia Albani il sig. Valentino Rella.

Per complessivi numero 14 associati.

E' presente il Consiglio direttivo in carica nelle persone del Presidente sig. Bellini Bernardo e del sig. Dal Prato Davide.


A norma dell'art. 9 dello Statuto assume la carica di Presidente dell'assemblea il sig. Bellini Bernardo, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Puccio Zaira che accetta.

Il Presidente dopo aver verificato che la convocazione è avvenuta regolarmente e nei termini temporali di cui all'art. 11 dello Statuto e che tutti gli Associati riuniti in Assemblea ai sensi dell'art. 10 hanno versato nelle casse sociali la quota associativa per l'esercizio 2023 e pertanto tutti sono legittimati a partecipare ed esprimere il loro voto in assemblea, che le deleghe sono autentiche e che tutti sono stati messi a conoscenza dell'ordine del giorno, dichiara che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare su quanto posto al seguente


ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al Codice del Terzo Settore e approvazione del nuovo Statuto.
- 2- Iscrizione al RUNTS.
- 3- Rinnovo del Consiglio direttivo.
- 4- Adempimenti amministrativi e deleghe autorizzative.
- 5- Varie et eventuali.

**Il Funzionario
Michele Antonio Mininno**



Prende la parola il Presidente sig. Bellini Bernardo che avvia la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno.



1- Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al Codice del Terzo Settore e approvazione del nuovo Statuto. Il Presidente illustra ai presenti i motivi per cui si rende necessario procedere all'adeguamento dello Statuto vigente con alcune variazioni, modifiche e integrazioni, al fine di renderlo conforme allo standard previsto dal Codice del Terzo Settore, così come disciplinato dal D. Lgs 117-2017 e dagli altri decreti attuativi; spiega che ciò permetterà alla Associazione di poter essere qualificata come Ente del Terzo Settore ed utilizzare l'acronimo APS (azienda di promozione sociale) e quindi di iscriversi al Runtts e, sussistendone le condizioni patrimoniali, di acquisire la personalità giuridica. L'Associazione potrà così esercitare la propria attività nel quadro della normativa prevista dal nuovo codice e quindi accedere ai fondi pubblici, partecipare a bandi, ricevere elargizioni liberali di Terze parti e aver titolo per essere destinataria del 5 per mille e infine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR e di quelle che saranno poi legiferate. In particolare propone le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto:

All'art. 1: la denominazione: dovrà contemplare la qualifica di Azienda di Promozione Sociale APS ed essere integrata dall'acronimo ETS. A tal riguardo sentiti gli associati propone di variare la denominazione in : **"LA TORRE DEL SOLE APS, Azienda di Promozione Sociale"**. Con riguardo alla sede, di stabilirla in Brembate di Sopra, senza esplicitare la via, così da permettere eventuali trasferimenti nello stesso comune senza dover ricorrere a nuove delibere assembleari.

All'art. 2 –Scopo: comunica che è opportuno integrare l'articolo con le attività previste dal nuovo codice del Terzo Settore, con particolare riferimento al dettato del D.Lgs 117-2017 e con specifico richiamo e precisazione delle attività culturali e formative e scientifiche dell'Associazione.

All'art. 3: durata: invariato.


All'art. 5 : Domanda di ammissione: integrare con : *Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo "anche in modalità informatiche"*.

All'art. 4 categorie di associati: integrare con: *"possono diventare Soci della Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento"*.

Precisare le funzioni dei "Sostenitori" e dei "Volontari" e integrare l'articolo con *"la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei dipendenti con riferimento al numero dei volontari rispetterà il limite del 50% rapporto previsto dalla normativa vigente."*

Il Presidente prosegue con la lettura integrale del nuovo Statuto evidenziando le modifiche ed aggiornamenti di tutti gli altri articoli necessari per renderlo adeguato a quanto stabilito dalla vigente norma per gli Enti del Terzo Settore.

2- Letto il nuovo Statuto, il Presidente dà quindi informazione dettagliata su quali sono gli obblighi, i doveri e i nuovi adempimenti che si renderanno obbligatori per mantenere la iscrizione al Runtts.



Si apre quindi all'interno dell'assemblea una approfondita discussione e disamina di tutte le questioni conseguenti a questa decisione. In particolare il Presidente da ampie spiegazioni sulla necessità di iscriversi al Runts, quale condizione fondamentale per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore ed operare nel quadro della nuova legge.

3- Prosegue quindi invitando gli associati a dare la propria disponibilità ad assumere la carica di membro del Consiglio Direttivo così da riportare a tre il numero dei componenti. A tal riguardo vengono esaminate le disponibilità dei sig. Matteo Scarpellini e sig.ra Marzia Albani, ai quali si spiegano quali sono le responsabilità e doveri dei membri del Consiglio Direttivo.

4- In merito agli adempimenti amministrativi e deleghe autorizzative, il Presidente comunica che il presente verbale di assemblea riportante le modifiche del nuovo Statuto può essere redatto e registrato anche per scrittura privata, senza dover necessariamente ricorrere alla autenticazione della scrittura privata o procedere per atto pubblico da un notaio. Questa opportunità e le rinnovate proroghe sino al 31-12-2023 permettono alla Associazione di provvedere, in modo autonomo e con risparmio di costi, alla registrazione del presente atto come scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate e quindi di iscrivere nei 20 gg successivi l'Associazione nel Runts. A tal riguardo chiede apposita espressione assembleare di delega per procedere alla registrazione e alla successiva iscrizione al Runts, con facoltà di farsi assistere e di delegare professionisti per l'esecuzione degli adempimenti necessari.

L'assemblea, dopo approfondita discussione, quindi all'unanimità

delibera

- 1- di approvare il nuovo Statuto così come riportato nel testo allegato al presente verbale
- 2- di approvare l'iscrizione al RUNTS e delegare al Consiglio Direttivo perché provveda anche con l'ausilio di professionisti agli adempimenti amministrativi necessari
- 3- di nominare quale consigliere il sig. Matteo Scarpellini, ringraziando per la disponibilità la sig.ra Marzia Albani, delegando al Consiglio Direttivo l'incarico di procedere alla nomina del Presidente e vicepresidente, nonché ad attribuire le funzioni di tesoriere e segretario
- 4- di autorizzare il Presidente alla registrazione del presente verbale con annesso Statuto all'Agenzia delle Entrate come scrittura privata.
- 5- Varie et eventuali:
L'assemblea infine approva la campagna per nuove adesioni nella Associazione come associati e come volontari.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea termina con la rilettura del nuovo Statuto, che si allega sotto la lettera A, con l'incarico al segretario di provvedere alla stesura del presente verbale e con la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario per approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Bellini Bernardo

il segretario
Zaira Puccio

Redatto ai sensi ed in conformità alle disposizioni del D.lgs. 117/2017

Costituzione -Denominazione-Sede-Durata

Art.1: È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata: **LA TORRE DEL SOLE APS**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017, con sede in: **Brembate di Sopra, via Caduti sul Lavoro n.2**.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Collegio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2: L'Associazione La Torre del Sole – APS, più avanti chiamata per brevità l'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3: L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse à anche naturali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca e divulgazione delle Scienze Astronomiche e di sensibilizzazione contro l'inquinamento luminoso.

L'Associazione potrà sviluppare attività documentative, osservative e di ricerca (da conseguirsi tramite metodologie esclusivamente scientifiche) mediante l'impiego e la gestione dell'Osservatorio Astronomico di Brembate di Sopra.

L'Associazione organizzerà attività formative con intento di ampliare le conoscenze astronomiche e preparare i futuri divulgatori. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, occuparsi della gestione conservativa e del potenziamento del suddetto Osservatorio Astronomico, da attuarsi anche mediante interventi manutentivi, acquisizione di nuova strumentazione o ammodernamento di quella esistente.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere l'attività ricreativa, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro.

L'Associazione potrà porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al proseguimento dei fini statutari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.



Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, dei volontari e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche.

Soci

Art.4: Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.5: La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.6: il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta (60) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro sessanta (60) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

Art.7: I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici (15) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Socio

Art. 8: La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata;
- per esclusione.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha quindici (15) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 9: Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 10: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art.11: L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura attualmente pari al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Organi Sociali e cariche elettive

Art.12: Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art.13: L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera luogo giorno ora e modalità sia della prima convocazione che della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.14: L'Assemblea, è convocata almeno dieci (10) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, e-mail o pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15: L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, laddove previsto determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

Art. 16: L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17: Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18: Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 19: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'eventuale assenza per due sedute consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza della carica.

Il giustificato motivo è da comunicarsi al Consiglio a mezzo mail, sms o altre tipologie di messaggi elettronici.

I consiglieri entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 20: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un Terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque (5) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque (5) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro (24) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.21: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 22: In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23: Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.



Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24: Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25: Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'organo di controllo

Art. 26: Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e o integrazioni, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e o integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 27: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e o integrazioni, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro duecentoventimila (€ 220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29: Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate provenienti da attività formativa scolastica, da organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30: Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.31: Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane nella disponibilità dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riservo comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 32: L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.



Pubblicità e trasparenza

Art. 33: Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Informativa sociale

Art.34: Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a Euro centomila (€ 100.000,00) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35: Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conflitto di interessi

Art. 36: Per evitare potenziali conflitti d'interessi, dato che l'Associazione dovrà ottenere contributi pubblici, si pattuisce che i membri del Consiglio Direttivo dovranno cessare tutte le cariche come amministratore di società che lavora prevalentemente con la pubblica amministrazione per evitare eventuali problematiche ostative al buon funzionamento dell'Associazione stessa.

Norma finale

Art. 37: Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bell' and 'Poc'.